

Foro 9/06

Dica il candidato, premessi brevi cenni sulla presunzione di corresponsabilità in caso di scontro tra veicoli ex art. 2054, comma II, cod. civ., se nello svolgimento di una gara motociclistica di velocità su strada pubblica, non chiusa al traffico, vi sia l'obbligo per tutti (partecipanti alla gara e utenti) di rispettare le norme sulla circolazione stradale.

Nel caso concreto, un motociclista, partecipante alla gara, veniva travolto da un'auto, che, immettendosi da una arteria laterale nella zona di svolgimento della gara, lo investiva provocandone la morte.

(Cass. Sez. III, 4 settembre 2012, n. 14815, in Il Foro Italiano 2013, online).

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza, 04-09-2012, n. 14815

Svolgimento del processo. — Nel corso di una gara il motociclista Pengue trovò la morte nell'impatto con l'autocarro di proprietà della soc. Automobilistica potentina, guidato dall'Antonelli ed assicurato per la responsabilità civile dalla Milano assicurazioni s.p.a.

L'Enpaia, avendo erogato una somma di denaro in favore degli eredi della vittima, agì per la rivalsa nei confronti dell'Antonelli, dell'Automobilistica potentina e della Milano assicurazioni.

Quest'ultima chiamò in giudizio il comune di San Giovanni Rotondo (nel cui territorio s'era svolta la gara), il Moto club padre Pio ed il Martino (organizzatori della gara), nonché il Fatigato (direttore di gara).

Il Tribunale di Milano dichiarò l'esclusiva responsabilità dell'Antonelli, dell'Automobilistica potentina e della Milano assicurazioni e li condannò a pagare all'Enpaia la somma di denaro che questo aveva corrisposto agli eredi della vittima. In particolare, ritenne violato l'obbligo di precedenza da parte del conducente dell'autobus e che non v'era obbligo di chiusura al traffico della strada, trattandosi non di prova motociclistica di regolarità, ma di tappa di trasferimento (che secondo il regolamento «enduro» poteva farsi a traffico aperto).

La Corte d'appello di Milano, riformando la prima sentenza, ha assolto da responsabilità i soggetti già condannati dal tribunale ed ha ritenuto esclusivi responsabili del sinistro il comune di San Giovanni Rotondo, il Moto club padre Pio, il Martino ed il Fatigato, condannandoli a pagare la predetta somma all'Enpaia. In particolare, il giudice d'appello, interpretando l'ordinanza prefettizia che aveva autorizzato la gara e dettato le relative prescrizioni, ha ritenuto che l'ingiunzione di sospendere il traffico dei veicoli non interessati alla gara riguardava tutto il percorso della stessa (non solo quello delle prove speciali) e che l'inadempimento all'obbligo di dislocare lungo tutto il percorso il personale disciplinante la circolazione era stato causa esclusiva del sinistro.

Propongono ricorso per cassazione:

- 1) il comune di San Giovanni Rotondo (r.g. 5646/07) in via principale; risponde la compagnia di Milano assicurazioni con controricorso e ricorso incidentale;
- 2) il Fatigato (r.g. 9947/07) attraverso sei motivi, al quale risponde con controricorso e ricorso incidentale condizionato la compagnia Milano assicurazioni;
- 3) il Martino (r.g. 11617/07) attraverso due motivi al quale risponde con controricorso e ricorso incidentale condizionato la compagnia Milano assicurazioni;
- 4) la fondazione Enpaia (r.g. 13971/07) attraverso due motivi al quale risponde con controricorso e ricorso incidentale condizionato la compagnia Milano assicurazioni, nonché il Moto club padre Pio;
- 5) la fondazione Enpaia (r.g. 17496/07) attraverso due motivi, al quale risponde con controricorso e ricorso incidentale condizionato la compagnia Milano assicurazioni;
- 6) la fondazione Enpaia (r.g. 20951/07), attraverso due motivi, al quale risponde con controricorso e ricorso incidentale condizionato la compagnia Milano assicurazioni;
- 7) la fondazione Enpaia (r.g. 23345/07), attraverso due motivi;
- 8) la fondazione Enpaia (r.g. 23346/07) attraverso due motivi, al quale risponde con controricorso e ricorso incidentale condizionato la compagnia

Milano assicurazioni.

Hanno depositato memorie per l'udienza il Moto club padre Pio, il comune di San Giovanni Rotondo, la fondazione Enpaia.

Motivi della decisione. — I ricorsi devono essere riuniti, siccome proposti contro la medesima sentenza.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione della Milano assicurazioni, secondo cui, poiché presumibilmente il ricorso principale del comune è stato notificato all'Enpaia nel febbraio del 2007, i vari ricorsi incidentali sarebbero tardivi, ivi compresi quelli proposti nei confronti della Milano, essendo stati notificati oltre i quaranta giorni dall'ultima notifica del ricorso principale.

L'eccezione è infondata, siccome l'Enpaia ha proposto i vari ricorsi incidentali a seguito dei ricorsi incidentali proposti anche nei suoi confronti dai vari soggetti, ivi compresi tutti i controricorsi della Milano assicurazioni, che vanno qualificati ricorsi incidentali condizionati, con la conseguenza che l'interesse ai vari ricorsi dell'Enpaia sorgeva esclusivamente dai singoli ricorsi incidentali proposti dalle altre parti.

Il ricorso principale del comune di San Giovanni Rotondo (r.g. 5646/07). Esso è svolto in un solo motivo: l'autorizzazione prefettizia, così come letta dalla corte d'appello, violerebbe l'art. 9 cod. strada, siccome irrispettosa del regolamento «enduro», il quale prevede che le tappe di trasferimento si effettuino su circuiti aperti alla circolazione.

In primo luogo, occorre osservare che sostanzialmente la censura non è rivolta contro l'interpretazione dell'ordinanza prefettizia data dal giudice (e, dunque, contro la sentenza), bensì contro la stessa ordinanza; circostanza, questa, che comporta l'inammissibilità della doglianza.

Bisogna, altresì, considerare che, seppure l'ordinanza avesse illegittimamente previsto la chiusura della strada, essa avrebbe comunque prodotto i suoi effetti fino all'annullamento. Né sarebbe ipotizzabile la sua disapplicazione da parte del giudice civile, posto che la possibilità di disapplicare un atto amministrativo illegittimo spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5, all. E, l. 20 marzo 1865 n. 2248, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, unicamente nelle materie devolute alla sua giurisdizione, e cioè nelle materie nelle quali si faccia questione di un diritto soggettivo (Cass., sez. un., 12104/95, *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Giurisdizione civile*, n. 118).

In conclusione, il ricorso del comune deve essere respinto.

Il ricorso incidentale del Fatigato (r.g. 9947/07). Esso è affidato a sei motivi, dei quali vanno prima esaminati i motivi primo e quarto.

In particolare, il primo motivo censura l'interpretazione data dal giudice dell'ordinanza prefettizia e sostiene che l'atto avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che la gara si dovesse svolgere in parte in strade chiuse al traffico ed in parte in strade aperte. Il quarto motivo ribadisce la medesima tesi sotto il profilo della violazione di legge (art. 9 cod. strada).

I motivi vanno respinti per le medesime ragioni per le quali è stato respinto il ricorso del comune.

Il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza (art. 360, n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c.) per non essersi pronunciata in ordine alla responsabilità dell'Antonelli, dell'Automobilistica potentina s.r.l. e della Milano assicurazioni s.p.a.

Il motivo è infondato. La pronuncia è stata resa a riguardo dalla sentenza, benché con riferimento alle ragioni per le quali essa ha ritenuto che sussistesse l'esclusiva responsabilità dei soggetti nei confronti dei quali è stata emessa la condanna risarcitoria.

Il terzo motivo lamenta la violazione delle disposizioni di cui agli art. 40, 41 c.p., 2043 e 2054 c.c., nonché il vizio della motivazione in relazione al

punto in cui la sentenza ha affermato la responsabilità unica del comune, del Moto club, del Martino e del Fatigato, escludendo del tutto quella dell'Antonelli, dell'Automobilistica potentina e della Milano assicurazioni.

Il motivo è fondato nei termini di cui si dirà.

Risulta incontroverso che, difformemente da quanto disposto dall'ordinanza prefettizia, il traffico non era stato interdetto ai comuni utenti delle strade, né era stato dislocato, lungo il percorso della gara, il personale che in tal senso disciplinasse la circolazione. Altrettanto incontroverso è che l'Antonelli, alla guida del suo automezzo, omise di dare la precedenza al motociclista in gara, che proveniva dalla sua destra.

Sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità i principî secondo cui: durante lo svolgimento di gara in strada, temporaneamente chiusa al pubblico transito, non trovano applicazione per i partecipanti alla gara le ordinarie norme di comportamento prescritte ai conducenti di veicoli nella circolazione stradale (cfr. sin da Cass. 10 ottobre 1967, n. 2386, *id.*, 1968, I, 468); per altro verso, l'espressa previsione della possibilità dello svolgimento di gare di velocità su strade ed aree pubbliche posta dall'art. 9 cod. strada (anche nel previgente testo), non sospende né modifica, durante lo svolgimento di esse, l'obbligo di osservare le norme sulla circolazione da parte di tutti gli utenti della strada, compresi i medesimi corridori, ai quali, pertanto, si deve applicare — in caso di collisione con un autoveicolo — la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054, 2° comma, c.c. (Cass. 3 aprile 1981, n. 1896, *id.*, Rep. 1981, voce *Circolazione stradale*, n. 67).

Ciò premesso, la sentenza impugnata non solo risulta resa sul punto in violazione di legge, per quanto si manifesta motivata in maniera affatto incongrua. Se è vero, infatti, che, come è stato accertato, la strada non era stata chiusa al traffico, né era stato dislocato il personale addetto alla disciplina del traffico, e che l'Antonelli aveva impegnato l'incrocio senza dare la precedenza al motociclista, risultano applicabili alla fattispecie tutte le disposizioni del codice della strada, nonché quella generale, in tema di responsabilità da circolazione dei veicoli, di cui all'art. 2054 c.c.

In quest'ordine di idee, il giudice non solo ha omesso di fare applicazione dei menzionati precetti normativi, per quanto ha motivato in maniera assolutamente illogica intorno all'attribuzione dell'esclusiva responsabilità del sinistro a carico del comune e degli organizzatori della gara, escludendola del tutto rispetto al guidatore dell'automezzo. Sia lui, infatti, sia il motociclista in gara erano tenuti al rispetto delle norme del codice della strada proprio perché non era intervenuto (diversamente da quanto disposto dall'ordinanza prefettizia) alcun eccezionale provvedimento limitativo o modificativo del traffico stradale.

Sicché, in parziale accoglimento del motivo di ricorso del Fatigato (il quale, in realtà, tende alla totale esclusione della propria responsabilità), la sentenza deve essere cassata sul punto ed il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio: «l'espressa previsione della possibilità dello svolgimento di gare di velocità su strade ed aree pubbliche posta dall'art. 9 cod. strada, non sospende né modifica, durante lo svolgimento di esse e nell'ipotesi in cui non sia stata chiusa la strada al traffico ordinario, l'obbligo di osservare le norme sulla circolazione da parte di tutti gli utenti della strada (compresi i medesimi corridori) ai quali, pertanto, si deve applicare (in caso di scontri tra veicoli) la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054, 2° comma, c.c.».

Il giudice del rinvio valuterà, dunque, l'entità dell'apporto causale tra i vari comportamenti dei soggetti coinvolti nel sinistro.

Il quinto motivo — che censura l'omessa pronunzia in ordine alla posizione del Fatigato — è inammissibile, posto che, nella specie, la pronunzia è stata resa e la questione riguarda, tutt'al più, la motivazione

della soluzione accolta dal giudice, della quale è fatta menzione nel successivo motivo sesto.

Nel sesto motivo si lamenta, appunto, il vizio della motivazione in ordine alla posizione del Fatigato. Il motivo è infondato, in quanto la sentenza individua la responsabilità dell'attuale ricorrente nella qualità da lui rivestita di direttore della gara e, nella sua qualità, per omessa ottemperanza all'ordinanza prefettizia laddove, in particolare, prevedeva la dislocazione per tutto il percorso della gara.

In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo del ricorso del Fatigato, mentre tutti gli altri motivi vanno respinti.

Il ricorso incidentale del Martino (r.g. 11617/07). La sua responsabilità è stata individuata dalla sentenza per la qualità rivestita di presidente dell'associazione che ha organizzato la gara; come tale è stato ritenuto obbligato al rispetto dell'ordinanza prefettizia, essendo il destinatario dell'autorizzazione.

Il ricorso del Martino è articolato in due motivi.

Il primo motivo concerne l'interpretazione dell'ordinanza prefettizia ed è infondato per le medesime ragioni già espresse in ordine al primo motivo del ricorso del comune.

Il secondo motivo censura la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al prospettato concorso di colpa del conducente dell'autobus (l'Antonelli).

Il motivo è fondato e va accolto per le ragioni già espresse riguardo al terzo motivo del ricorso del Fatigato, con tutte le conseguenze concernenti la cassazione sul punto della sentenza impugnata e l'obbligo del giudice del rinvio di adeguarsi al principio sopra enunciato.

I ricorsi incidentali della fondazione Enpaia. La fondazione Enpaia ha proposto ricorso incidentale contro: il Martino, la Milano assicurazioni, l'Antonelli, l'Automobilistica potentina, il Fatigato, il comune di San Giovanni Rotondo ed il Moto club padre Pio con sede in San Giovanni Rotondo alla via Giuliani n. 12 (r.g. 13971, 17496/07, 20951/07, 23345/07, 23346/07).

Occorre premettere che il ricorso della fondazione contro il Motor club padre Pio con sede in San Giovanni Rotondo alla via Matteotti n. 265 è inammissibile. Risulta, infatti, che, benché nell'intestazione il ricorso stesso sia rivolto al Motor club con sede in quel comune alla via Giuliani n. 12, la ricorrente chiese all'Unep della Corte d'appello di Roma la notifica presso il Motor club con sede alla via Matteotti n. 265 dello stesso comune. Il resistente Motor club sostiene di non essere il medesimo soggetto che ha partecipato al giudizio di merito (già con sede alla via Giuliani n. 12). Orbene, la ricorrente incidentale non ha provato contro tale eccezione (come avrebbe dovuto), mediante la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 372 c.p.c., trattarsi, appunto, dello stesso soggetto di cui al giudizio di merito.

Il primo motivo del ricorso della fondazione censura la sentenza per violazione degli art. 2055 e 2043 c.c., sostenendo la corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro nella produzione dell'evento dannoso.

Il secondo motivo censura il vizio della motivazione del punto in cui la sentenza ha escluso la rilevanza della condotta dell'Antonelli nella produzione dell'evento.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. Già a proposito dei ricorsi del Martino e del Fatigato s'è spiegato dell'errore commesso dal giudice (sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione) nell'escludere l'eventuale concausa attribuibile al comportamento del guidatore dell'autobus. Il concetto va qui ribadito con riferimento al ricorso della fondazione Enpaia, con la precisazione che

mentre i ricorsi del Martino e del Fatigato devono ritenersi solo parzialmente fondati (in quanto tendenti a vedere del tutto esclusa la loro responsabilità), quello in esame deve ritenersi del tutto fondato, siccome teso all'affermazione di corresponsabilità nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel giudizio.

I ricorsi incidentali condizionati della Milano assicurazioni. I ricorsi incidentali condizionati contenuti nei controricorsi della Milano assicurazioni vanno dichiarati tutti assorbiti, siccome propongono questioni ritenute assorbite dal giudice d'appello e che, dunque, in assenza di soccombenza, potranno essere riproposte al giudice del rinvio.

--- Estremi documento ---

Numero documento: 14815

Tipo documento: sentenza

Vai a: sentenza, massima, note di richiami, massime nel Repertorio, massime ufficiali, sentenza integrale

Voci e sottovoci Repertorio:

Circolazione stradale [1280]

Giudicante: CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza, 04-09-2012, n. 14815

Magistrati: Pres. Segreto, Est. Spirito, P.M. Russo (concl. parz. diff.)

Parti e avvocati: Comune di San Giovanni Rotondo (Avv. Mescia) c. Soc. Milano assicurazioni (Avv. Spinelli Giordano, Gentile), Fatigato (Avv. D'Aloja), Martino (Avv. Fiorentino), Moto club padre Pio (Avv. Di Martino) e altri.

Giudizio precedente: Cassa App. Milano 12 giugno 2006.

Nella rivista: Foro It. anno 2013, parte I, col. 224

Dottrina Foro Italiano:

Circolazione stradale [1280]

